

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI

approvato con deliberazione di C.C. 88/81

Art.1

E' affidato al Comando Vigili Urbani il servizio di rimozione degli autoveicoli e motoveicoli lasciati in sosta nelle zone indicate nel V comma dell'art.115 del D.P.R. 15/6/1959 n.° 393, ovvero in altre zone ove la sosta è vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione.

Art.2

E' altresì affidato al Comando Vigili Urbani il servizio di rimozione di quei veicoli abbandonati su area pubblica, che per ragioni di igiene od altro possono costituire pericolo per la salute ed incolumità pubblica o deturpazione all'estetica cittadina.

Art.3

I Vigili Urbani accertate le condizioni di cui all'art.1 sopracitato, richiederanno il pronto intervento del personale adibito al servizio di rimozione. Tutte le operazioni di aggancio e trasferimento del veicolo al deposito, verranno effettuate alla presenza dei Vigili verbalizzanti; i quali redigeranno regolare processo verbale di ricognizione e di rimozione del veicolo medesimo, dal quale dovranno risultare: l'orario, il tipo del veicolo, il colore, il numero di targa, la località, nonché il numero civico di fronte al quale il veicolo è stato trovato in sosta di intralcio al traffico. Effettuato il deposito, i verbalizzanti provvederanno a trasmettere al Comando il verbale dal quale saranno desunti i dati di immatricolazione per la esatta ed immediata individuazione del proprietario.

Art.4

Lo stesso Comando dei Vigili Urbani provvederà, su segnalazione degli Agenti incaricati della vigilanza stradale o di qualsiasi cittadino, alla rimozione dei veicoli di cui all'art.2 sopracitato, nel modo seguente:

- a. se il veicolo o relitto è privo di qualsiasi indicazione al fine della individuazione e reperibilità del legittimo proprietario, esso sarà rimosso nei modi previsti dall'art.3 e trasportato al deposito. In tal caso saranno applicate le norme previste dagli art.927 e seguenti del Codice Civile relative alle cose ritrovate;
- b. se invece il veicolo o relitto è dotato di targa regolamentare, prima della rimozione il Comando provvederà alla individuazione del legittimo proprietario, il quale sarà notificato a mezzo lettera raccomandata R.R. il provvedimento di diffida a rimuovere il veicolo medesimo entro il termine improrogabile di giorni cinque, trascorsi i quali infruttuosamente provvederà d'Ufficio l'Amministrazione comunale a spese dell'interessato, secondo le norme e le modalità di cui al citato art.3 avvenuta la rimozione, l'Amministrazione comunale, previa segnalazione del Comando VV.UU. darà corso all'azione di recupero della spesa nei modi previsti dalla legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali.

Art.5

In caso di mancato ritiro del veicolo da parte del legittimo proprietario entro giorni 15 dalla data dell'avvenuta sua rimozione, verrà notificato al proprietario medesimo con due diffide a distanza di giorni 15 ciascuna, l'obbligo di provvedere entro i termini di cui sopra, trascorsi i quali infruttuosamente l'Amministrazione comunale è autorizzata a promuovere l'azione di vendita a pubblico incanto il cui ricavato, detratte le spese legali, andrà a scomputo di

eventuali crediti del Comune per spese di rimozione e custodia e la differenza sarà versata al proprietario.

Art.6

Il Comando VV.UU. ricevuto il verbale di rimozione del veicolo, effettuerà l'immediata segnalazione al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio ed alla Questura, così pure all'atto della restituzione. Nel caso in cui il veicolo risultasse illecitamente sottratto, verrà riconsegnato al legittimo proprietario, previo nulla osta della Questura.

Art.7

La restituzione dei veicoli rimossi e custoditi presso la depositaria ai legittimi proprietari o ai conducenti che dimostrino con qualsiasi titolo di averne la disponibilità temporanea con l'assenso del proprietario, viene effettuata a cura del Comando VV.UU. previa redazione di formale processo verbale di restituzione e di pagamento delle spese per la rimozione e custodia del veicolo.

Art.8

I bollettini per quietanza delle somme riscosse per rimozione e custodia dei veicoli verranno consegnati al Comando VV.UU. secondo la normativa vigente per la riscossione dei proventi contravvenzionali. Le somme riscosse per il titolo di cui sopra, verranno versate alla Tesoreria comunale mensilmente e previa emissione di reversale d'incasso della Ragioneria.

Art.9

Presso il deposito verrà istituito un apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dal Sindaco, dove il personale autorizzato annoterà i dati relativi alla identificazione dei veicoli presi in custodia, nonché il giorno e l'ora dell'avvenuto deposito e riconsegna.

Art.10

L'amministrazione comunale procederà alla stipula della polizza di assicurazione per danni provocati a terzi o a i veicoli rimossi in conseguenza delle operazioni di rimozione, analoga polizza verrà stipulata contro il furto e l'incendio nella sede della depositaria.

Art.11

Poiché l'amministrazione comunale non dispone di idonea attrezzatura per lo svolgimento di tale servizio, esso verrà affidato ad una ditta specializzata le cui prestazioni, previamente concordate tra le parti, saranno oggetto di separato provvedimento con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo da iscriversi nel bilancio comunale.